



Automobile Club d'Italia
Unità Progettuale per l'Attuazione
del Documento Unico per gli Automobilisti

AVVERTENZA

OGGETTO: Emergenza COVID-19: nuove modalità operative eccezionali per favorire la digitalizzazione dei processi ed eliminare gli spostamenti fisici sul territorio. **Versione 3.**

La presente Avvertenza integra e sostituisce le Avvertenze n°12 del 18 marzo e n. 17 del 30 marzo uu.ss.; tutte le novità sono evidenziate con carattere rosso. Questo terzo aggiornamento si è reso necessario a fronte di alcune richieste di precisazione e anche a seguito delle risultanze emerse nelle 3 settimane di funzionamento delle nuove modalità operative eccezionali entrate in vigore dal 18 marzo.

Infatti, in applicazione delle disposizioni di cui al DPCM 11 marzo 2020 e dei successivi provvedimenti legislativi, che hanno previsto ulteriori, più stringenti misure per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, fin dal 18 marzo 2020 la scrivente Unità ha deciso di attuare un "pacchetto" di modalità operative eccezionali che hanno lo scopo di eliminare gli spostamenti fisici sul territorio degli Operatori STA e anche dei cittadini e dei Professionisti, favorendo ulteriormente, tramite la digitalizzazione di alcuni processi, lo smart working degli Operatori PRA.

Dopo la suddetta prima fase di applicazione e di monitoraggio, si è proceduto ad ampliare i servizi che è possibile richiedere da parte dell'utenza - via PEC o posta elettronica - in conformità alle disposizioni contenute nella Direttiva 2/2020 e nella Circolare 2/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, entrambe finalizzate a promuovere e agevolare il ricorso a misure necessarie a contenere la diffusione del contagio, mettere in sicurezza gli ambienti di lavoro e quelli aperti al pubblico nonché a garantire la continuità dei servizi indifferibili in modalità di lavoro agile.

Detto ampliamento/ottimizzazione è anche il risultato dell'analisi effettuata dal Presidio URP Covid-19, istituito da ACI dal 17 marzo u.s., sulle tipologie di pratiche che cittadini e Professionisti hanno richiesto di poter presentare via mail o PEC, previa verifica della possibilità di conciliare tali esigenze con la normativa vigente.

Si espone di seguito il contenuto **aggiornato** del “pacchetto”:

1) Consegna differita atti di vendita da parte degli STA

Relativamente alle pratiche gestite con le procedure DL98, **viene differita a data da stabilire**, la consegna agli Uffici PRA degli originali cartacei degli atti di vendita dematerializzati - ed inseriti nei fascicoli digitali - per la preventiva Verifica di conformità da parte degli Operatori PRA.

Allo scopo di consentire detta Verifica di conformità in assenza dell'originale cartaceo, gli STA dovranno inserire nella “cartella PRA”, unitamente alla scansione dell'atto di vendita, anche un Modulo di esonero da responsabilità (ALL.1).

Con tale Modulo lo STA dichiarerà, sotto la propria responsabilità, di non aver modificato l'atto cartaceo rispetto all'immagine dello stesso inviata al PRA, esonerando l'Operatore PRA da qualsiasi responsabilità in merito. Eventuali discordanze evidenziate dopo la consegna materiale degli atti cartacei daranno luogo alle conseguenti segnalazioni alla Procura della Repubblica. Inoltre, lo STA si assumerà l'impegno di custodire gli originali cartacei di tali documenti finché non verrà autorizzata la consegna degli stessi all'Ufficio PRA di Riferimento.

Tale Modulo dovrà essere debitamente compilato e sottoscritto dal medesimo Operatore STA (Titolare dello STA o soggetto da questo delegato all'autentica e/o alla sottoscrizione) che firmerà con FDR la cartella PRA (ciò per evitare la necessità di allegare il documento d'identità del sottoscrittore), **scansionato ed inserito nella cartella PRA obbligatoriamente come “Procura Speciale”, in un file separato da quello dell'atto.**

Una volta predisposta la cartella PRA, gli STA dovranno procedere, come d'uso, al materiale inserimento dei documenti nella scatola e all'invio telematico della scatola stessa al PRA.

L'Operatore PRA, dopo aver dichiarato consegnati i documenti, procederà alla Verifica di conformità anche se, eccezionalmente, la stessa verrà effettuata sulla base non del documento cartaceo originale ma di quanto dichiarato dall'Operatore STA nel citato Modulo.

Tale attività, non prevedendo la consegna di documenti cartacei, potrà essere effettuata dagli Operatori PRA in modalità di lavoro agile (smart working o telelavoro), conformemente agli “indirizzi” del citato DPCM.

Conclusa tale Verifica, l'Operatore PRA dovrà lasciare gli atti nella scatola verde Agenzia (senza trasferirli nella scatola rossa) in attesa che, terminato il periodo di emergenza, gli originali cartacei vengano materialmente consegnati dagli STA al PRA di Riferimento che potrà, quindi, effettuare gli steps successivi per la chiusura del processo.

Si evidenzia che la modalità operativa descritta è immediatamente esecutiva.

A tal fine si comunica che l'Assistenza tecnica di ACI Informatica ha già provveduto a modificare lo stato delle scatole "inviata" e non ancora "consegnata" in modo da consentire agli STA di inserire il Modulo e procedere al successivo invio al PRA.

Qualora da tale intervento massivo fosse sfuggita qualche pratica o per scatole inviate al PRA senza la presenza del Modulo di esonero da responsabilità, l'Operatore PRA, dopo avere dichiarato "consegnata" la scatola, segnalerà l'atto come non conforme e lo restituirà allo STA.

A fronte di pratiche presentate con procedure DL98, lo STA che vuole portare a compimento la pratica in tempi brevi dovrà procedere inviando nuovamente la scatola integrata con tale Modulo.

In alternativa, lo STA - superato il periodo di emergenza – potrà inviare nuovamente la scatola e consegnare fisicamente gli atti al PRA di Riferimento, come di consueto; chiaramente, fino ad allora sarà impedita la presentazione della pratica, in quanto, come noto per le procedure DL98, la Verifica di conformità deve precedere la richiesta della stessa.

Si precisa che *il differimento della consegna degli originali cartacei degli atti di vendita è valido anche per le pratiche gestite con le procedure Semplific@uto.* In tali casi non sono previste modalità operative particolari e si dispone che la Verifica di conformità verrà effettuata non appena, terminata l'emergenza COVID – 19, sarà possibile procedere alla consegna materiale degli atti cartacei.

2) Predisposizione fascicoli digitali per pratiche presentate da parte degli STA con le "procedure eccezionali"

ACI ha sviluppato una "modalità digitale" per garantire, nella situazione di criticità determinata dal COVID-19, continuità ai servizi PRA; va da sé che avvalersi (o meno) dello strumento operativo "eccezionale" di cui al presente paragrafo, è una valutazione discrezionale rimessa ai Titolari degli Studi di consulenza e delle Delegazioni AC.

In sintesi, è stata realizzata un'implementazione SW delle procedure DL98 - operativa dal 23 marzo u.s. - per consentire agli STA di predisporre, in modalità digitale, i fascicoli PRA di tutte le pratiche, anche se non rientranti nelle casistiche attualmente gestite dalle procedure DL98.

Potranno quindi essere formati in modalità digitale anche i fascicoli relativi a:

- tutti i codici pratica ancora non gestiti dalle procedure DL98;
- le casistiche rientranti nelle “esclusioni” (compresi gli atti cumulativi e le pratiche consecutive);
- le singole pratiche che, pur rientrando nelle casistiche già gestite dalle procedure DL98, presentano un impedimento tecnico;
- le pratiche già presentate con STA/Copernico i cui fascicoli non sono ancora stati consegnati.

Per predisporre il fascicolo digitale, lo STA dovrà accedere alle procedure DL98, secondo le usuali modalità, e selezionare il nuovo codice pratica **C00019**.

Nel rimandare alla scheda operativa allegata (ALL.2) per la descrizione del processo, si evidenzia che selezionando il suddetto codice pratica:

- sarà ammessa solo la presenza di documenti dematerializzati;
- sarà consentito l’inserimento dell’eventuale atto nativo cartaceo e degli allegati;
- lo STA dovrà inserire esclusivamente documentazione relativa al fascicolo PRA;
- la procedura prevede l’inserimento dell’eventuale atto e di tutti gli allegati nella cartella PRA. Il codice pratica in parola non consente la predisposizione del fascicolo DT; quindi, a fronte di pratica cooperante, detto fascicolo DT dovrà essere formato in cartaceo, secondo le modalità tradizionali;
- non viene effettuato alcun controllo sui c.d. documenti minimi (ovvero quei documenti essenziali per la presentazione di una specifica pratica); pertanto, se lo STA denomina in modo errato i documenti, ciò non viene rilevato dalle procedure e, di conseguenza, a fronte di errori rilevanti (come ad es. un atto nominato come “altro”) in sede di convalida dovrà essere richiesta l’integrazione per far inserire **a fascicolo dallo** STA il documento “etichettato” correttamente.

Si conferma che, anche con il codice pratica C00019, in presenza di atti cartacei (scritture private), è prevista la Verifica di conformità preventiva per potere procedere con la predisposizione del fascicolo. A tal proposito dovranno obbligatoriamente essere applicate le modalità operative descritte nel paragrafo precedente.

ATTI CUMULATIVI

In presenza di un atto cumulativo si dovrà procedere nel seguente modo:

- 1) pratica 1 (cd. pratica “madre”): la scansione dell’atto va inserita negli allegati etichettandola come “scrittura privata autenticata fuori CDP”, tipologia di documento che è sottoposto a Verifica di conformità da parte del PRA; a tale scopo, vanno utilizzate le procedure precedentemente descritte (vedi paragrafo 1 “Consegna differita atti di vendita”);

- 2) pratica 2, 3, ecc. (cd. pratiche “figlie”): predisporre i relativi fascicoli solo dopo che l’atto, allegato alla pratica 1, sia stato dichiarato conforme, inserendo la copia, in formato PDF, dell’atto cumulativo comprensivo della Verifica di conformità negli allegati, etichettandolo come “altro”
- 3) nella sezione “altri dati” della nota di presentazione dovranno essere obbligatoriamente indicati i riferimenti della pratica 1, ossia targa, RP, data presentazione, PRA di competenza.

Tale modalità consentirà agli Operatori PRA, in sede di convalida, di potere visionare l’atto su tutte le pratiche coinvolte. Inoltre l’Operatore PRA, per ulteriori verifiche, avrà gli elementi per consultare il fascicolo o, in attesa che questo sia disponibile su AO-STA, per verificare che la Pratica 1 risulti regolarmente convalidata.

Qualora la pratica 1 non sia ancora stata convalidata, l’Operatore PRA dovrà sospendere in convalida le altre pratiche coinvolte fino ad avvenuta convalida della pratica 1. Se la pratica 1 viene respinta dovrà essere dato esito negativo anche alle altre pratiche correlate.

La presentazione della pratica dovrà avvenire con le procedure STA/Copernico e, il giorno successivo alla presentazione, dopo avere effettuato con le consuete modalità (utilizzate per le pratiche presentate con le procedure DL98) il pagamento con PagoPA, lo STA potrà associare la pratica al fascicolo.

La pratica verrà quindi resa disponibile agli Uffici PRA, attraverso la procedura cd. “convalida nazionale” (quella in uso per le pratiche Semplific@uto), per l’attribuzione dell’esito. *Tale attività, non prevedendo la consegna di documenti cartacei, potrà essere effettuata dagli Operatori PRA anche in modalità di lavoro agile (smart working e telelavoro), conformemente agli “indirizzi” del citato DPCM.*

Si ricorda che tale procedura di convalida, al pari della Convalida DL98, prevede anche la (eventuale) richiesta di integrazione fascicolo.

Lo STA, a fronte di tale richiesta da parte del PRA, dovrà utilizzare la procedura AO-STA, che è stata resa disponibile a tutti gli Operatori STA, secondo le modalità di cui all’allegata scheda (ALL.3). In caso di difficoltà, lo STA potrà aprire un Ticket all’Assistenza Tecnica di ACI Informatica per essere supportato nell’utilizzo della procedura.

Si evidenzia, però, che nel caso in cui la richiesta di integrazione sia dovuta all’errata “etichettatura” dell’atto di vendita e/o della dichiarazione di sgravio da responsabilità (che, si ricorda, va obbligatoriamente etichettata come “procura speciale” ed allegata con file distinto da quello dell’atto):

- il PRA dovrà fare la richiesta di integrazione senza sospendere la pratica nella procedura di convalida;

- lo STA dovrà necessariamente predisporre di nuovo la cartella PRA.

Si invitano pertanto gli STA alla massima attenzione in sede di denominazione dei documenti.

A differenza della Convalida DL98, si ricorda che la “convalida nazionale” non prevede il “Preavviso di ricusazione”: a fronte di irregolarità non sanabili con la richiesta integrazione, la pratica verrà direttamente ricusata.

Si invitano, quindi, tutti gli Operatori a prestare la massima attenzione per contenere questo fenomeno: gli STA nella corretta predisposizione dei fascicoli, gli Operatori PRA nell'utilizzo, ove possibile, dello strumento della richiesta di integrazione fascicolo allo scopo di evitare ricusazioni.

Si evidenzia che è consentito digitalizzare anche i fascicoli relativi alle pratiche già presentate in data antecedente al 23 marzo con le modalità tradizionali (STA/Copernico), i cui fascicoli cartacei non siano ancora stati consegnati al PRA di Riferimento. In questi casi il fascicolo dovrà essere predisposto secondo le modalità sopra descritte ma, trattandosi di pratiche già pagate, si potrà procedere direttamente all'associazione del fascicolo alla pratica, fermo restando che, in presenza di atti “scritture private”, è prima necessario procedere alla fase di “Verifica di conformità”, secondo le modalità di cui al precedente punto 1.

3) Trasferimenti di proprietà non gestibili con le procedure DL98 - Svincolo/Vincolo della cartella PRA

Nel caso in cui gli STA abbiano inviato in Verifica di conformità atti di vendita per trasferimenti di proprietà che, a causa di problemi tecnici, non si riescono a gestire con le nuove procedure DL98, gli STA dovranno svincolare la Cartella PRA e comunicarlo al proprio Ufficio PRA di Riferimento che dovrà, a sua volta, vincolare tale cartella per proseguire la lavorazione tramite GUT1 esclusivamente in modalità non cooperante (Copernico).

I restanti documenti, necessari per il completamento del fascicolo, firmati digitalmente, dovranno essere inviati via PEC all'Ufficio PRA di Riferimento, unitamente alla ricevuta del pagamento preventivamente effettuato dallo STA attraverso PagoPA secondo le modalità descritte in un successivo paragrafo.

Analoga procedura potrà essere seguita in tutti i casi in cui le procedure DL98 non consentano agli STA la gestione autonoma di pratiche per problematiche tecniche (esempi: località di nascita non gestite, terze presentazioni, forzature importi), anche in presenza di atti nativi digitali, oppure se sono stati utilizzati il CDP o CDPD.

4) Presentazione di pratiche richieste via PEC o mail

E' consentito richiedere al PRA - via PEC o via mail - alcune pratiche che rivestono particolare carattere di indifferibilità e di urgenza e che possono essere effettuate dagli Uffici PRA, allegando la nota di richiesta e la relativa documentazione a supporto in formato PDF, nonché la ricevuta del pagamento.

Si elencano le tipologie delle pratiche gestite mediante le "procedure eccezionali":

- A. iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti e sequestri (su istanza di parte);
- B. trascrizione e cancellazioni di domande giudiziali;
- C. cancellazione del Fermo amministrativo (su istanza di parte, con provvedimenti di revoca emessi prima del 1° gennaio 2020);
- D. *annotazione della sospensione del Fermo amministrativo (su istanza di parte);*
- E. *cancellazioni dal PRA, per radiazione o esportazione all'estero solo extra UE, di veicoli gravati da vincoli o gravami, che possono essere gestite solo dagli Uffici PRA mediante "forzatura" a fronte della prevista documentazione (vedasi Testo Unico Provvedimenti Amministrativi e Giudiziari). Si evidenzia che, tra i documenti che autorizzano la radiazione senza la preventiva cancellazione del Fermo, è stato deciso di far rientrare anche il provvedimento di revoca del Fermo amministrativo a fronte di pagamento integrale del debito, se emesso nel 2020;*
- F. *pratiche con forzatura importi (ad eccezione dei trasferimenti di proprietà, per cui si rimanda al paragrafo precedente, nonché pratiche basate su qualsiasi altra tipologia di atto);*
- G. *iscrizione di ipoteca giudiziale;*
- H. *annotazione della perdita di possesso (causali: FU - furto e DS - "ai fini tributari" con Dichiarazione sostitutiva- altre causali);*
- I. *rientro in possesso;*
- J. *trascrizione Decreto liquidazione da sovraindebitamento (L. n. 3/2012);*
- K. *trascrizione trasferimento di proprietà sulla base del cd. "provvedimento d'urgenza" (ex art.700 cpc);*
- L. *sospensione del pignoramento.*

Le suddette pratiche possono essere richieste dagli STA, dagli Avvocati, dai Curatori fallimentari, da eventuali altri Soggetti Titolati nonché dai privati cittadini, secondo le indicazioni fornite di seguito in dettaglio.

Presentazione da parte degli STA

Le richieste e la relativa documentazione (nota di presentazione, documentazione a supporto e ricevuta di pagamento) - firmate digitalmente in

formato PDF (pades) - dovranno essere trasmesse esclusivamente via PEC all'Ufficio PRA di Riferimento.

Gli Operatori professionali potranno trasmettere via PEC tutte le pratiche sopra elencate, **chiaramente ad esclusione di quelle che possono già gestire autonomamente mediante le procedure telematiche.**

Con specifico riferimento alle pratiche di annotazione della sospensione del Fermo amministrativo, si precisa che le nuove modalità operative anticipate dalla Lettera Circolare prot. n°11 del 4 marzo 2020 dell'Unità progettuale per l'Attuazione del Documenti Unico per gli Automobilisti, la cui entrata in vigore era prevista per il 6 aprile u.s., sono state posticipate al 4 maggio p.v.. Al momento, viene pertanto confermato l'obbligo di allegare alla pratica il CdP/CdPD e di rilasciare il nuovo CdPD.

Presentazione da parte di privati cittadini

I privati cittadini possono richiedere le pratiche di cui **alle lettere C, D, H, I e L** del sopra riportato elenco, inviando la richiesta all'Ufficio del PRA della propria Provincia, tramite PEC o mail (i relativi indirizzi sono reperibili sul sito www.aci.it nella sezione Sedi e Punti di servizio, selezionando la Provincia di interesse).

L'intestatario deve seguire le indicazioni, per ogni singola tipologia di pratica, che sono specificate nell'allegato (ALL.4), comprensive degli importi dovuti.

I pagamenti delle pratiche in parola devono essere effettuati mediante PagoPA, seguendo le indicazioni di cui al successivo paragrafo denominato **Modalità di pagamento tramite PagoPA.**

Presentazione da parte di Avvocati (o, nei casi previsti, dai Curatori fallimentari e dagli altri soggetti titolati)

Gli Avvocati **e**, per le pratiche previste, i Curatori fallimentari e gli altri Soggetti "titolati", possono trasmettere - esclusivamente via PEC - le pratiche di cui alle lettere A, B, **G, J, K e L** dell'elenco sopra riportato, da indirizzare all'Ufficio PRA della propria Provincia, secondo le **seguenti** modalità:

- ✓ scaricare e compilare la nota libera NP-3C dal sito Aci, alla pagina: <http://www.aci.it/i-servizi/guide-utili/quida-pratiche-auto/modulistica-pra.html> ;
- ✓ allegare la documentazione a corredo (Provvedimento "giudiziario") e copia del proprio documento d'identità/riconoscimento **nonché quella del documento d'identità/riconoscimento del soggetto assistito (beneficiario della pratica);**
- ✓ allegare la ricevuta del pagamento, effettuato secondo le modalità di cui al successivo paragrafo.

Si precisa che il pagamento (laddove non siano invocate esenzioni) deve ricomprendere, oltre a 32 euro di imposta di bollo, anche 27 euro a titolo di emolumenti ACI, a cui va aggiunta l'IPT limitatamente alle pratiche di:

- **trasferimento di proprietà ex art.700 cpc: IPT da calcolare in modo “proporzionale”, sulla base degli elementi fiscali del veicolo. Per il calcolo dell'importo IPT dovuto, si prega di fare riferimento alla seguente pagina del sito istituzionale dell'Ente: <http://www.aci.it/i-servizi/guide-utili/guida-pratiche-auto/costi-per-la-registrazione-al-pra.html>**
- **iscrizione di ipoteca legale (nella misura indicata dall'articolo 3 della tabella dell'IPT, pari all'1,46% della somma garantita, costituita dal capitale e dagli interessi, con un importo minimo da versare di €150,81, ferma restando l'eventuale maggiorazione stabilita dalla singola Provincia fino a un massimo del 30% e gli arrotondamenti di legge all'unità di euro inferiore o superiore).**

L' Ufficio PRA, in tutti i casi suddetti, una volta completata la lavorazione dell'istanza richiesta mediante le modalità sopra indicate, invierà al richiedente, dopo averla protocollata in uscita, sempre tramite PEC o mail, l'attestazione dell'avvenuto espletamento.

Modalità di pagamento tramite PagoPA

Per effettuare il pagamento di tutte le pratiche richieste con le modalità eccezionali (ossia le casistiche di cui al precedente punto 3 e le pratiche richieste via PEC/mail) sopra indicate, si deve procedere nel seguente modo:

- Accedere al sito www.aci.it - menù servizi - Tutti i servizi - e scegliere il servizio denominato “Pagamento Formalità PRA presso UMC”, che permette di effettuare pagamenti di importi liberi;
- dopo aver selezionato “nuovo pagamento”, compilare la *form* inserendo i dati richiesti e specificando, quale codice pratica, il codice convenzionale C03301, a prescindere dalla tipologia di pratica per cui si effettua il pagamento;
- effettuare il pagamento della somma totale dovuta al PRA per la pratica richiesta;
- devono essere anche compilati gli altri campi inerenti le informazioni di colui che effettua il pagamento (soggetto beneficiario della pratica/soggetto passivo d'imposta);
- la ricevuta, recante il cd. IUV del pagamento tramite sistema PagoPA, va inviata all'Ufficio PRA della propria Provincia, nella medesima PEC/mail di richiesta della pratica, unitamente alla nota di richiesta e alla ulteriore documentazione necessaria.

Trattandosi di procedure realizzate in regime **eccezionale**, quindi, con modalità non strutturate, gli Uffici PRA provvederanno ad evadere le

richieste compatibilmente alla situazione di emergenza, assicurando, per quanto possibile e in relazione al numero delle richieste, i consueti livelli di servizio.

5) Lavorazione da parte degli Uffici PRA delle pratiche richieste via PEC o mail

Le richieste pervenute via PEC (o mail), dovranno essere protocollate (vedi **ALL.5** riservato agli Uffici PRA) e distribuite agli Operatori PRA per la successiva lavorazione (rispettando l'ordine di protocollazione) con le procedure GUT1, che consentono di gestire anche l'incasso dei pagamenti effettuati con PagoPA e di importare i documenti in PDF per la costituzione del fascicolo digitale.

Qualora l'importo versato tramite PagoPA fosse diverso da quello calcolato si deve procedere nel seguente modo:

- importo minore del dovuto: contattare l'utente o l'Operatore professionale e far integrare l'importo sempre tramite la procedura descritta precedentemente (unica differenza che invece di "nuovo pagamento" dovrà essere selezionato "Integrazione"), quindi farsi inviare la ricevuta e procedere come descritto precedentemente, inserendo entrambe le ricevute di pagamento;
- importo maggiore del dovuto: inserire la cifra eccedente su "Emolumenti"; in caso far procedere l'utente o l'Operatore alla richiesta di rimborsi effettuabile sempre via PEC.

A fine attività lavorativa, come d'uso, dovrà essere prodotto il Registro di Cassa che, in modalità di "lavoro agile", dovrà essere inviato alla casella di posta elettronica dell'Ufficio PRA. Le modalità di produzione del suddetto Registro sono indicate nell'allegato schema (ALL.5 riservato agli Uffici PRA).

Anche tale attività, non prevedendo la consegna di documenti cartacei, potrà essere effettuata dagli Operatori PRA in modalità di lavoro agile (smart working e telelavoro).

In sede di lavorazione delle pratiche, gli Operatori PRA dovranno tenere conto anche delle indicazioni fornite ai privati cittadini (vedasi il citato ALL.4).

Si ribadisce che l'attestazione di eseguita formalità va protocollata in uscita e trasmessa, via PEC o mail, al richiedente.

In conclusione, è **necessario che il Direttore/Responsabile dell'Ufficio PRA individui con puntualità il personale in smart working / telelavoro che deve presidiare e gestire i processi di questa delicata tipologia di pratiche richieste via PEC o mail.**

ATTENZIONE

Si conferma che sono garantite in telelavoro o smart working anche le seguenti ulteriori attività:

- ✓ istanze di rimborso;
- ✓ riscontri dello SGO;
- ✓ radiazioni richieste dal Consolato. Per tale casistica, in presenza di radiazioni per esportazione in Paesi UE, non essendo possibile il versamento dei diritti DT in modalità lavoro agile, la pratica dovrà essere in prima battuta presentata e respinta utilizzando la procedura Copernico (al fine di interrompere il pagamento della tassa automobilistica) e, alla riapertura degli Sportelli, dovrà essere ripresentata con procedura STA e relativo assolvimento dei diritti DT.
Possono, invece, essere effettuate regolarmente tramite procedure STA le radiazioni per esportazione in Paesi extra UE, che allo stato attuale non sono assoggettate al pagamento dei diritti DT.
- ✓ provvedimenti giudiziari e amministrativi richiesti dalle Autorità Giudiziarie e P.P.A.A. (es: confische, sequestri), dalle Autorità di PS (es: radiazioni ex art. 94 bis del Codice della Strada) e dai Curatori fallimentari (es: trascrizione estratto della sentenza di fallimento e altre procedure concorsuali): tutte queste casistiche vanno gestite dall'Ufficio con le procedure GUT 1, salvo impedimenti;
- ✓ annotazioni d'ufficio della sospensione del Fermo amministrativo, se richieste in autotutela dal Concessionario/Agente della Riscossione (da gestire da parte dell'Ufficio PRA con le procedure Copernico e fascicolo cartaceo in esenzione totale);
- ✓ pratiche d'ufficio (codici 41 e 43) non gestite automaticamente dalle procedure di aggiornamento degli Archivi PRA.

NB

Per le pratiche gestite con fascicolo cartaceo, quest'ultimo dovrà essere stampato e debitamente archiviato una volta che gli Operatori PRA – secondo quanto verrà stabilito dalle Autorità e dall'Ente - saranno rientrati fisicamente in Ufficio.

6) Lavorazione da parte degli Uffici PRA delle richieste, via PEC, delle Visure nominative

Nel periodo di emergenza, continuano a essere gestite le Visure nominative richieste – tramite PEC - dai soggetti "titolati" (es. Avvocati, Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, Curatori fallimentari, Notai).

Nella richiesta si dovrà indicare (ad eccezione delle Pubbliche Amministrazioni) il nome, cognome e codice fiscale della persona fisica richiedente e allegare copia del documento d'identità.

Le Visure nominative possono essere:

Visura nominativa allo stato attuale:

- Scaricare il modulo di richiesta dal sito:
<http://www.aci.it/i-servizi/servizi-online/visura-nominativa-pra.html>
- Compilarlo, sottoscriverlo digitalmente ed inviarlo – via PEC - all'Ufficio del PRA della propria Provincia, allegando la necessaria documentazione in formato PDF.
- L'Ufficio PRA comunicherà – via PEC - il totale degli emolumenti da versare tramite PagoPA. Si ricorda che, per le Visure nominative allo stato attuale, è previsto il versamento di € 6,00 (f.c. IVA) per ogni nominativo richiesto e di € 6,00 (f.c. IVA) per ogni visura su targa estratta;
- Inviare – via PEC - copia della ricevuta di pagamento all'Ufficio PRA al quale è stata inoltrata la richiesta;
- l'Ufficio PRA invierà – via PEC – le Visure in formato PDF.

Visura nominativa storica:

- Scaricare il modulo di richiesta dal sito:
<http://www.aci.it/i-servizi/servizi-online/visura-nominativa-pra.html>
- Compilarlo, sottoscriverlo digitalmente ed inviarlo – via PEC - all'Ufficio del PRA della propria Provincia, allegando la necessaria documentazione in formato PDF e la ricevuta del pagamento, effettuato tramite PagoPA, di € **25,63 (f.c. IVA) per ogni nominativo richiesto.**
- l'Ufficio PRA invierà – via PEC – le Visure in formato PDF.

I pagamenti vanno effettuati con le stesse modalità sopra descritte per le pratiche (v. punto 4 – paragrafo **Modalità di pagamento tramite PagoPA**); in tali casi si precisa che il campo targa/telaio va valorizzato con il codice fiscale del soggetto per cui si richiede la Visura, per il tipo veicolo è ininfluente quale venga valorizzato.

Sono accettati anche i pagamenti effettuati mediante bonifico bancario, secondo le modalità, già in uso, specificate sul sito Aci.

NB

Qualora per la richiesta di Visura nominativa sia invocata (citando la norma di riferimento) una causa di esenzione tra quelle previste dalla normativa vigente, dovrà essere allegata – laddove necessaria - idonea documentazione a supporto.

Sarà cura dell'Operatore PRA, valutata la correttezza dei presupposti per la richiesta in esenzione, procedere all'invio via PEC delle risultanze d'Archivio.

Analogamente alle attestazioni di pagamento per le formalità PRA, anche per le Visure nominative, l'Ufficio PRA dovrà protocollare il documento in uscita prima di inviarlo, sempre via PEC, al richiedente.

Qualora la richiesta di Visura nominativa fosse presentata da un privato che vuole conoscere i veicoli a lui intestati, l'Ufficio PRA dovrà invitarlo ad utilizzare le procedure rese disponibili gratuitamente da ACI on-line. Tali informazioni, in particolare, sono presenti nella funzione MYCAR della sezione "auto-3D" del sito ACI o dell'APP "ACI Space". L'accesso a tali servizi è possibile mediante preventiva registrazione sul sito o tramite le credenziali SPID.

Come d'uso, la presente Avvertenza sarà pubblicata nel Sito Tematico STA "Informativa e lettere circolari", accessibile da parte di tutti gli STA tramite connessione al Dominio ACI.

Nel ringraziare per la collaborazione, si inviano cordiali saluti.

Unità Progettuale per l'attuazione
del Documento Unico per gli Automobilisti

ALL.